


Al Sig. **Sindaco**
del Comune di Copparo
Via Roma, 28
44034 Copparo (Fe)

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER EFFETTUARE PUBBLICITA' FONICA
S.C.I.A. (art. 19 L. 241/90 così sostituito dall'art. 49 c. 4 bis L.122/2010)**

Il/la sottoscritt _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ Via _____ civ. _____
Cod. Fisc. _____ in qualità di _____

con sede in _____
P. IVA _____  _____

SEGNALA

di eseguire pubblicità fonica tramite diffusione del seguente messaggio: _____

nel seguente periodo dal _____ al _____ luogo di diffusione: _____

a mezzo del seguente veicolo _____ targato _____
di proprietà: _____

DICHIARA

- che la pubblicità fonica sarà effettuata ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del CdS D,lgs 285/92 e successive integrazioni e modificazioni;

- di essere a conoscenza degli obblighi imposti dall'Ordinanza Sindacale 16 maggio 1995 n. 93 Prot. n. 11775 e dall'art. 14 del regolamento Comunale Delibera Consiglio n. 55 del 19/07/2006.

Alla presente Segnalazione Certificata allega:

- copia documento di riconoscimento

....., lì.....

Firma del Dichiarante

Art. 23 comma 8 codice della strada.

É parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

Art. 59. Regolamento di Attuazione

Pubblicità fonica

- 1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30.*
- 2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.*
- 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.*
- 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.*

Regolamento Comunale delibera di Consiglio n. 55 del 19/07/2006 , Art. 14:

- La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita così come previsto dall'art 59 del Regolamento di esecuzione del CdS di cui sopra;*
 - La pubblicità fonica nei centri abitati:
è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 9,00 nel periodo invernale e dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00 nel periodo estivo.*
- 1. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona di Via Roma, Via San Giuseppe, Via A. Covoni e P.zza Papa Giovanni XXIII*